

**SCHEDA TECNICA**  
**LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2003, N. 25**

**“NORME SUL DIFENSORE CIVICO REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA  
LEGGE REGIONALE 21 MARZO 1995, N. 15 (NUOVA DISCIPLINA DEL  
DIFENSORE CIVICO)”**

Il testo normativo si apre definendo il ruolo istituzionale del Difensore civico, il cui compito è rafforzare e completare il sistema di tutela e garanzia del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione e assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa così come prescritto dall'art. 97 Cost.

Nell'espletare tale delicata funzione la Regione garantisce al soggetto in esame l'autonomia e l'indipendenza funzionale, dotandolo di adeguate risorse umane e strumentali.

L'intervento del Difensore civico può essere richiesto da chiunque ritenga di essere stato leso da provvedimenti, atti, fatti o comportamenti a) dell'Amministrazione regionale; b) degli enti, istituti, consorzi, agenzie o aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo regionale; c) delle Aziende Usl e ospedaliere; d) di concessionari o gestori di servizi pubblici regionali; e) degli Enti locali in forma singola o associata, previa stipula di apposite convenzioni.

Egli svolge, inoltre, una funzione di mediazione e conciliazione dei conflitti per rafforzare la tutela dei diritti delle persone, in particolar modo delle categorie più deboli. Può segnalare disfunzioni riscontrate in altre pubbliche amministrazioni e promuovere forme di collaborazione tra organismi amministrativi diversi per realizzare in concreto i principi di cui all'art. 97 Cost. Può richiedere notizie, documenti, chiarimenti a soggetti pubblici e privati, qualora lo ritenga necessario.

Il suo intervento può essere sollecitato su richiesta di parte, da singoli interessati, enti, associazioni e formazioni, oppure espletarsi d'ufficio.

Si specifica che la facoltà di reclamo al Difensore civico non preclude l'eventuale ricorso giurisdizionale o amministrativo, mentre non si possono avvalere del suo intervento i soggetti legati da un rapporto di impiego con le amministrazioni indicate nella presente legge, nonché i consiglieri regionali.

Una volta adito, il Difensore svolge una valutazione preliminare sulla fondatezza del reclamo. Se l'esito di questo primo esame è positivo egli richiederà agli uffici coinvolti tutte le informazioni e chiarimenti opportuni. Il responsabile del procedimento o dell'ufficio competente è tenuto a fornire tutte le notizie e i documenti richiesti.

Il Difensore può espletare un tentativo di conciliazione fra le parti coinvolte, altrimenti, esaurita l'istruttoria, formula i propri rilievi e, se lo ritiene opportuno, fissa un termine per la definizione del procedimento. Se il termine trascorre inutilmente, egli valuterà l'opportunità di comunicare l'inadempimento agli organi regionali.

In merito ai requisiti di eleggibilità al ruolo di Difensore civico, la legge stabilisce che siano gli stessi dell'elezione a consigliere regionale, inoltre è richiesta un'adeguata esperienza in relazione alle funzioni da svolgere.

L'elezione del Difensore civico spetta al Consiglio regionale. Il quorum richiesto è piuttosto elevato: i 2/3 dei voti dei consiglieri regionali per le prime due votazioni. Qualora il quorum non si raggiunga, l'elezione è ripetuta il giorno successivo. Se in questa seconda convocazione non si ottiene la maggioranza dei 2/3 nelle prime due votazioni dalla terza in poi è sufficiente la maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.

La legge elenca, poi, tutta una serie di casi di ineleggibilità e di incompatibilità.

La durata del mandato è fissata in 5 anni ed è ammesso un solo rinnovo. In caso di rielezione il Difensore civico deve, comunque, ottenere i voti dei 2/3 dei consiglieri assegnati alla Regione. Inoltre è prevista la facoltà di rinunciare all'ufficio e il potere di revoca.

Il Difensore civico è tenuto ad inviare al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale una relazione annuale sulla attività svolta, corredata da osservazioni e proposte. Questa sarà poi trasmessa ai consiglieri regionali e discussa nei due mesi successivi.

Il Difensore civico regionale convoca periodiche riunioni con i Difensori civici provinciali e comunali per coordinare le rispettive attività e promuovere la difesa civica in tutto il territorio regionale.

Entro il 15 settembre di ogni anno, il Difensore civico è tenuto a presentare all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per l'approvazione, il programma dell'attività per l'anno successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.

La sede del Difensore civico è presso il Consiglio regionale dell'Emilia Romagna.

Con la presente legge si provvede ad abrogare la legge regionale 21 marzo 1995, n.15 (Nuova disciplina del Difensore civico).

